

CONVENZIONE

TRA

La F.I.Ba Federazione Italiana Badminton (di seguito: F.I.Ba) con sede in Roma Viale Tiziano, 70 - Codice Fiscale 96197870585 nella persona del Presidente pro tempore, Alberto Miglietta, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive Confederato- (di seguito: ASC) con sede in Roma, Via Regina Margherita 262 - Codice Fiscale 97644950012, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- A)** il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B)** il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- C)** il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- D)** la F.I.Ba è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato fondata nel 1976 ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliati alla stessa e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- E)** la F.I.Ba:
- a) è riconosciuta ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 2002, è affiliata a Badminton World Federation (B.W.F.) ed alla Badminton Europe (B.E.) delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti;
- b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di BADMINTON;

c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) l'ASC:

a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del DPR n. 530/1974;

b) è riconosciuto ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 7 giugno 2011;

c) è iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) è riconosciuto Ente con finalità assistenziali dal Ministero degli Interni;

e) è iscritta al Servizio Civile Nazionale;

f) è Organizzazione Nazionale di Categoria di Confcommercio Imprese per l'Italia;

G) l'ASC, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n°1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H) la F.I.Ba e l'ASC (di seguito: le Parti) condividono:

a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;

b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina del BADMINTON, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;

b) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del BADMINTON attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4 Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche o incarichi presso l'ASC. I Tesserati alla F.I.Ba, per ricoprire cariche ed incarichi presso l'ASC, devono richiedere l'autorizzazione alla F.I.Ba, che deve esprimere, per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio motivato parere.

Art. 2 - Attività sportiva

2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie- e, riferiti all'attività internazionale "Squadra Italiana" o " Nazionale" o "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.Ba; l'ASC può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ASC" e "Rappresentativa Nazionale ASC".

2.2 In tutte le manifestazioni consentite dalla F.I.Ba, l'ASC si impegna ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalla F.I.Ba anche su indicazione delle singole Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO.

2.3 Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla F.I.Ba, che non costituiscano Fasi di Qualificazione, è consentita la partecipazione di Associazioni/Società Sportive affiliate alla A.S.C., anche se non affiliate alla F.I.Ba. E' consentita la partecipazione degli Atleti tesserati F.I.Ba alle manifestazioni organizzate dall'ASC a condizione che i regolamenti tecnico-arbitrali siano conformi a quelli della Federazione e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari concordati a livello territoriale.

2.4 Gli Organismi Territoriali della F.I.Ba e dell'ASC concorderanno, le date delle rispettive manifestazioni promozionali, nel rispetto del principio di non concorrenza. La F.I.Ba, se richiesto dall'ASC e se disponibili, supporterà l'organizzazione nel reperimento dei Giudici di gara. Le spese di diaria, vitto, alloggio e trasferta saranno a carico degli organizzatori.

Art. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La F.I.Ba riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e nel rispetto del "Sistema Nazionale delle qualifiche (SNaQ)".

3.2 L'ASC qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.I.Ba nel rispetto delle normative federali.

3.3. La F.I.Ba si impegna ad organizzare percorsi formativi agevolati (con riduzioni nel numero di ore e nei costi d'iscrizione che saranno di volta in volta condivisi, sulla base dei programmi deliberati annualmente dalla F.I.Ba) per i Tecnici e gli Ufficiali di gara in possesso di un primo livello ASC.

3.4. La F.I.Ba acconsente che ai propri corsi di formazione regionali di I livello possano partecipare i tesserati ASC

Art. 4 -BADMINTON nelle Scuole

4.1 La F.I.Ba riconosce l'azione delle Società ASC per quanto attiene l'organizzazione di attività nelle Scuole, attribuendo alle stesse, fatti salvi gli adempimenti federali previsti il ruolo, ove previsto, di Scuola BADMINTON Autorizzata. Qualora le società fossero già affiliate alla F.I.Ba il presente paragrafo non si applica.

Art. 5 - Iniziative Culturali e Progettuali

5.1 La F.I.Ba e l'ASC concordano, nell'ambito di possibili iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di azioni a favore dei tesserati ASC e F.I.Ba che principalmente possono essere riassunte in:

- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport, sempre tutelando i rapporti di sponsorizzazione con case editrici che i contraenti possano avere in essere.

5.2 In caso di organizzazione congiunta di iniziative progettuali e/o culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

5.3 Per l'organizzazione di dette iniziative potrà essere costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 6 - Affiliazioni e Tesseramenti

6.1 Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Associazioni Società Sportive.

6.2 Le società polisportive, regolarmente affiliate alla A.S.C. che aprono regolarmente, con delibera del proprio Consiglio Direttivo, una sezione di badminton, indicandone il Dirigente ed il Tecnico responsabile e che di questa delibera diano notizia alla Federazione Italiana Badminton, hanno diritto, previa sottoscrizione del modulo di affiliazione, da presentarsi per il tramite dell'A.S.C., di "affiliarsi" alla FIBa a titolo gratuito.

6.3 L'Associazione Sportiva (ASA) così affiliata, potrà riaffiliarsi a titolo gratuito, fino al terzo anno, dal quale dovrà corrispondere la quota di riaffiliazione alla FIBa, atto amministrativo statutariamente necessario per l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali. L'ASC a sua volta si impegna ad applicare, alle associazioni sportive che intendano affiliarsi sia alla F.I.Ba che all'ASC, una quota ridotta di affiliazione annuale di almeno il 50 % rispetto alla quota ordinaria.

Art. 7 - Commissioni Paritetiche - Controversie

7.1 Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e territoriale, Commissioni Paritetiche con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro e di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

7.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse all'organismo di conciliazione bancario sito in via delle Botteghe Oscure 65, di cui è riconosciuta la serietà e la professionalità.

Art. 8 - Durata

8.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

8.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.

Roma, 28 gennaio 2014

IL PRESIDENTE ASC

Luca Stevanato



**LA FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON**

IL PRESIDENTE

Alberto Miglietta



Federazione Italiana Badminton

IL PRESIDENTE

Alberto Miglietta